

STATUTO

MISSIONLAND ODV

Art. 1 Costituzione e denominazione

Dall'idea di collaborare con persone più bisognose di paesi in via di Sviluppo, come persone già unite da un rapporto di volontariato, è costituita, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'Organizzazione di Volontariato denominata: "MISSIONLAND – ODV" e assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede in Via San Lorenzo n. 2 a Carré (VI), cap. 36010.

Art. 3 Oggetto e Scopo

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati sono:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Missionland ODV

Sede legale: Via San Lorenzo, 2 – 36010 Carré (VI)
telefono: +39 335 5312856 – e.mail: missionland2001@gmail.com – www.missionland.it
c.f. 91043880243

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



MISSIONLAND

SOLUZIONI SOLIDALI

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

L'Associazione si propone di svolgere tali attività in particolare nei confronti delle popolazioni, sia africane, sia di quelle che lottano quotidianamente contro la povertà, la difficoltà di accesso alle cure mediche per mancanza di strutture adeguate, la scarsità di igiene e di istruzione scolastica.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:

- a) Ricerca e costruzione di mezzi speciali adatti alle operazioni di promozione e assistenza da svolgere in loco, con conseguente organizzazione e conduzione di convogli umanitari;
- b) Acquisto dei mezzi e di tutti i materiali necessari per combattere le difficoltà indicate al punto 3, tra cui strumenti di purificazione delle acque, installazione di pozzi di acqua potabile, materiali anche didattici da consegnare alle popolazioni suindicate;
- c) Conduzione dei mezzi e trasporto materiali fino ai villaggi destinatari;
- d) Promozione di piccoli progetti nei villaggi per migliorare la qualità della vita, sviluppando attività economiche basate principalmente sulle tradizioni artigianali ed artistiche e sull'utilizzo delle risorse naturali presenti nel territorio;
- e) Organizzazione di feste od eventi al fine di raccogliere fondi.
- f) Affiancare altri Enti, destinando parte della nostra raccolta fondi a fine sociale.

Art. 4 Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla legge. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di

Missionland ODV

Sede legale: Via San Lorenzo, 2 – 36010 Carré (VI)

telefono: +39 335 5312856 – e.mail: missionland2001@gmail.com – www.missionland.it

c.f. 91043880243

Handwritten signatures and notes on the right margin:
T.M. / 11.11.11
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 117/2017.

Per le varie attività e servizi, l'Organo di Amministrazione potrà adottare uno o più regolamenti interni.

Art. 5 Domanda di ammissione

Sono associate all'ente le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'ente altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'ente dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed integrare il numero entro un anno.

La domanda per diventare socio va presentata al Presidente dell'Associazione e deve contenere:

- a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, professione svolta, cittadinanza;
- b) i motivi della richiesta ed in particolare la disponibilità all'impiego in una o più attività gestite dall'Associazione;
- c) la dichiarazione di attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 6 Accoglimento della domanda di ammissione

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Il Presidente darà al nuovo socio comunicazione dell'avvenuta accettazione con lettera.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni al Segretario entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo e saranno tenuti al versamento della quota annua di partecipazione.

Art. 7 Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'ente e controllare l'andamento;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
 - esaminare i libri associati secondo le regole stabilite dalla legge;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi del Codice del Terzo Settore;
- e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

L'esercizio dei diritti degli associati e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa.

Art. 8 Volontario e attività di volontariato

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni previste dalla Legge e nelle modalità preventivamente stabilite dall'ente.

I soggetti che prestano attività di volontariato nell'Associazione devono essere assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 9 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per recesso, per morte o per esclusione.

L'associato può recedere dall'ente mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

Art. 10 Esclusione dell'associato

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'ente. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione qualora l'associato:

- a. danneggi o tenti di danneggiare l'Associazione;
- b. non osservi le disposizioni contenute nello Statuto o nei regolamenti associativi oppure le deliberazioni adottate dagli Organi sociali competenti;
- c. non effettui il pagamento della quota sociale annuale per la partecipazione all'Associazione entro i termini stabiliti dall'Organo di Amministrazione.

Prima di proporre l'esclusione dell'associato, l'Organo di Amministrazione dovrà sentire l'interessato o richiedere per iscritto entro un termine stabilito le informazioni necessarie circa i motivi che prevedono l'esclusione. Le deliberazioni in ordine all'esclusione da associato devono essere comunicate a mezzo e-mail, PEC o raccomandata al socio stesso. In ogni caso di perdita della qualità di associato non si ha diritto al rimborso della quota versata.

Art. 11 Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla Legge;
- f) l'Organo di Revisione, nei casi previsti dalla Legge.

Art. 12 Assemblea degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, se prevista.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. Nell'avviso suddetto saranno indicati gli argomenti da trattare, l'ora e il giorno della riunione, nonché la sede dove si svolgerà l'adunanza. Nello stesso avviso potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può avvenire parzialmente o totalmente attraverso mezzi di telecomunicazione ed è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile:

- verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;
- la votazione a scrutinio segreto, se prevista all'ordine del giorno una delibera che la richiede.

Le votazioni che riguardano le persone, come la nomina alle cariche associative e l'esclusione, si svolgono a scrutinio segreto. Le altre votazioni, invece, sono sempre palesi salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario

verbalizzante nominato all'inizio della sessione dall'Assemblea. I verbali sono conservati presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 13 Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'ente;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 14 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda

convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 15 Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati in prima convocazione o qualunque sia la presenza degli associati in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 16 Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

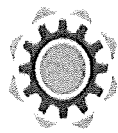
L'Organo di Amministrazione è composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate. Il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'Organo di Amministrazione si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno due dei consiglieri.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti.

In caso di morte o di dimissioni dei consiglieri, prima della scadenza del mandato, l'Organo di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea Ordinaria.



Nel caso che un consigliere rimanga assente ingiustificatamente per tre riunioni consecutive dell'Organo di Amministrazione sarà considerato decaduto e, quindi, si procederà alla sua sostituzione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Le cariche dell'Organo di Amministrazione sono a titolo gratuito e non possono dare diritto ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese sostenute nei casi e nelle modalità previsti dalla Legge e dallo Statuto.

Art. 17 Poteri dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- stabilisce l'importo delle quote annue di Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il Bilancio di esercizio, e, se previsto, il Bilancio Sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,

- delibera in merito alle convenzioni con le Amministrazioni Pubbliche,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri e le sue limitazioni non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 18 Presidente e vicepresidente

L'Organo di Amministrazione nomina nel suo seno un Presidente che rappresenta legalmente l'ente e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

L'Organo di Amministrazione nomina tra i suoi membri, inoltre, un Vicepresidente.

Le cariche di Presidente e Vicepresidente durano quanto l'Organo di Amministrazione e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Organo di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta. Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri dell'Organo di Amministrazione salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 19 Segretario

Il segretario nominato in seno all'Organo di Amministrazione svolge la funzione di verbalizzante delle adunanze dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione; provvede, inoltre, alla tenuta del Libro verbali delle adunanze stesse e del Libro degli Aderenti all'Associazione.

Art. 20 Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dal D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida e dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Esercita, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21 Risorse economiche e patrimonio dell'associazione

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: "M. Hill"
- Middle: "Bastardo"
- Bottom: "Michioperale"

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) fondi derivanti dal 5xmille;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'ente, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede stessa e può essere consultato dagli associati.

Art. 22 Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla Legge.

Art. 23 Bilancio

Il Bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

Il Bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico, patrimoniale e finanziario dell'ente nel rispetto dei Principi Contabili e ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il Bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

I bilanci devono rimanere depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 24 Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 25 Scioglimento dell'Associazione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 26 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Associazione, si fa riferimento al D.Lgs 117/2017 e le sue successive modifiche ed integrazioni, alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 27 Norma transitoria

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017.

Fino alla data dell'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore le

previsioni del presente Statuto sono subordinate alle previsioni del D.Lgs 460/1997
“Disposizioni riguardanti le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale”.

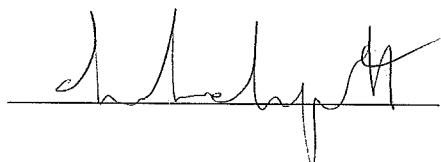
Gli acronimi ETS o ODV potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Firma per presa visione e accettazione

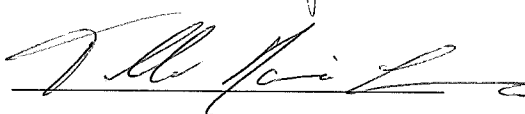
Roberto Maculan.
Presidente



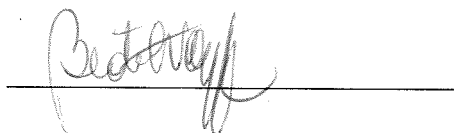
Claudia Chiaperotti.
Vice Presidente



Maria Luisa Tonello
Consigliere



Beatriz V. Canepa
Segretario



ALLA PRESIDENTE DELL'ENTRATA
UFFICIO DI VICENZA

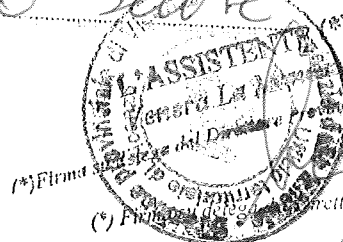
Reg.to il 22/03/2023

Pria.S.3^

942

Firma di

Atto Scritto



(*) Firma del Segretario Provinciale Enrico Di Poè

Missionland ODV

Sede legale: Via San Lorenzo, 2 – 36010 Carré (VI)
telefono: +39 335 5312856 – e.mail: missionland2001@gmail.com – www.missionland.it
c.f. 91043880243